

Adempimenti in materia di privacy e pubblicazione delle sentenze *online*

Faq redatte alla luce del parere dell'Ufficio Studi dell'8 marzo 2017

1. La richiesta di annotazione, sull'originale della sentenza o del provvedimento, volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'istante riportati sulla sentenza o sul provvedimento in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, può essere presentata solo da una delle parti del giudizio (3 maggio 2017)

No, ai sensi dell'[art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali) la richiesta può provenire non solo dalle parti del giudizio, ma da qualsiasi "interessato", ossia da ogni soggetto che potrebbe essere reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.

2. Fino a quale momento è possibile chiedere l'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'istante riportati sulla sentenza o sul provvedimento, prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (3 maggio 2017)

Ai sensi dell'[art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) il momento della definizione del relativo grado del giudizio costituisce il termine ultimo per la proposizione dell'istanza di anonimizzazione. Ne consegue che dopo la definizione della controversia nel grado, ossia quando l'affare non è più pendente, la parte perde il diritto di chiedere l'oscuramento dei dati identificativi.

3. Cosa può fare, dopo la pubblicazione della sentenza, la parte interessata ad ottenere l'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi riportati sulla sentenza o sul provvedimento, prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (3 maggio 2017)

Publicata la sentenza, la parte interessata può solo eventualmente sollecitare, con propria istanza, l'oscuramento nelle ipotesi in cui tale oscuramento sia previsto come obbligatorio (ipotesi contemplate dagli [artt. 22, comma 8](#), che vieta *tout court* la diffusione di tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute, e [52, comma 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) a tenore del quale “chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone”).

4. Cosa occorre fare sulle istanze afferenti a sentenze e provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del codice della privacy (3 maggio 2017)

Non è possibile chiedere l'annotazione *ex* [art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) per i provvedimenti emessi prima del 29 luglio 2003, sempre che non si tratti di casi di oscuramento obbligatorio (decreto del Consiglio di Stato 10 maggio 2005, n. 2336).

5. Una volta concluso il giudizio nel grado e pubblicata la sentenza, permane la possibilità per gli interessati di presentare la richiesta di oscuramento nel caso in cui la

richiesta era già stata presentata e nella sentenza l'autorità procedente non si è pronunciata (3 maggio 2017)

L'obbligo di provvedere espressamente sull'istanza di anonimizzazione (presentata dall'interessato nei termini e nelle forme previste dalla legge) sopravvive (attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento in esame) alla definizione del relativo grado di giudizio, con la conseguenza che il giudice amministrativo conserva il potere di pronunciarsi sulla stessa (e, specularmente, il privato la possibilità di sollecitarne la definizione). La pronuncia potrebbe essere sollecitata o con una richiesta formulata in sede di impugnazione o con l'attivazione del procedimento di correzione di errore materiale presso il giudice che ha omesso di provvedere ovvero con una istanza al Segretario generale.

Tale obbligo sussiste solo nei casi di oscuramento c.d. obbligatorio, ai sensi degli [artt. 52, comma 5](#) (identità dei minori o delle parti nei giudizi concernenti rapporti di famiglia e stato delle persone), e [22, comma 8](#) (dati concernenti la salute), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

6. Per gli oscuramenti facoltativi occorre sempre l'istanza di parte (3 maggio 2017)

Si, per gli oscuramenti facoltativi occorre sempre l'istanza di parte proponibile non oltre la conclusione del processo nel grado di riferimento.

7. Chi è competente a decidere sull'istanza di oscuramento, nel caso in cui sussiste il relativo obbligo (3 maggio 2017)

La competenza è del Segretario Generale della Giustizia amministrativa, responsabile del sito istituzionale anche nei casi in cui, per qualsiasi ragione, tale oscuramento non sia stato disposto in sentenza. Verificandosi tale evenienza – e salva l'ipotesi di richiesta

di correzione di errore materiale – la competenza, infatti, prima del Collegio, torna al soggetto amministrativo che detiene il dato e pone in essere il trattamento, ovvero, in questo caso, al Segretario Generale responsabile del sito istituzionale. Poiché, infatti, la diffusione di un dato sensibile rappresenta una violazione del relativo obbligo di legge (anche nei casi in cui la sentenza sia priva della clausola di oscuramento), a tale violazione deve porre rimedio il soggetto amministrativo responsabile della diffusione, ovvero, come si è detto, il Segretario Generale. L’omissione del giudice al momento della sentenza non può infatti rendere possibile ciò che la legge vieta, ovvero, appunto, la diffusione di una certa categoria di dati (*ex artt. [52, comma 5](#), e [22, comma 8](#), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*).

Con circolare del Segretario generale prot. n. 0012542 del 3 luglio 2013 tale competenza è stata delegata alle Segreterie degli Uffici giudiziari, che devono comunicare al Segretariato generale le determinazioni assunte.

8. Il Segretario generale deve provvedere anche in mancanza di istanza di parte di annotazione ove ricorrano i casi di oscuramento c.d. obbligatorio (3 maggio 2017)

Si, interrompere la diffusione di dati sensibili (il cui oscuramento è obbligatorio per legge) costituisce un obbligo che grava sul soggetto responsabile della diffusione anche a prescindere dall’istanza di parte.

9. Gli obblighi di annotazione previsti si applicano solo alle sentenze o a tutte le pronunce del giudice amministrativo (3 maggio 2017)

Gli obblighi riguardano non solo le sentenze, ma anche i provvedimenti resi nella forma dell’ordinanza o del decreto i quali, sebbene non chiudano il giudizio, assumono, comunque, una valenza esterna ed un tasso di pubblicità (mediante la pubblicazione sul sito

istituzionale della Giustizia amministrativa) per alcuni profili analogo a quello delle sentenze.

10. Come avviene l'oscuramento per i provvedimenti del giudice (3 maggio 2017)

L'originale del provvedimento (cartaceo o digitale che sia) deve sempre contenere le indicazioni complete delle generalità della parte; l'oscuramento, infatti, avviene sempre *ex post* ed ha ad oggetto la successiva diffusione o l'inserzione in reti e banche dati della copia (digitale o cartacea) del provvedimento medesimo.

11. Nei casi di oscuramento obbligatorio della decisione (artt. 56, comma 5, e 22, comma 8, d.lgs. 30/6/2003, n. 193 e succ. mod e integr.) è sufficiente la procura alle liti per ottenerne copia in chiaro in relazione al quale è stato disposto l'oscuramento, senza specifica delega di parte? (12 settembre 2017)

Deve ritenersi che la procura alle liti attribuisca al difensore la facoltà di chiedere e ottenere il rilascio di copia in chiaro di un documento oscurato, indipendentemente dall'esistenza di una specifica delega di parte.

L'avvocato, munito di procura, è, infatti, abilitato ad esercitare tutti i poteri processuali ricollegabili all'interesse del suo assistito e riferibili all'oggetto della causa, salvo quelli che la legge riserva espressamente alla parte.

Le dette potestà, infatti, discendono direttamente dalla legge (art. 84 c.p.c.) e "non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non una attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta e una designazione" (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2014, n. 12897).

Nella veste di difensore munito di procura l'avvocato può, quindi, chiedere e ottenere copia in chiaro di un documento oscurato senza necessità di specifica delega.

A tali considerazioni può aggiungersi la circostanza che il difensore della parte ha avuto accesso integrale a tutti gli atti del fascicolo processuale, con la conseguenza che già conosce i dati oscurati nella decisione, che è responsabilmente obbligato a non divulgare.